

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

- FNS CISL VV.F.
- CONAPO
- UIL PA VV.F.
- FP CGIL VV.F.
- CONFSAL VV.F.
- USB PI VV.F.

E, per conoscenza:

All'Ufficio III – Relazioni sindacali

OGGETTO: <u>Tavolo tecnico per la programmazione didattica ex art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008 – Resoconto della seduta del 22 giugno 2023.</u>

Si trasmette il resoconto della seduta del *Tavolo tecnico per la programmazione didattica* tenutasi il giorno 22 giugno 2023.

IL DIRETTORE CENTRALE (VALLEFUOCO)

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)



Tavolo tecnico per la programmazione didattica (ex. art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008 Accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Resoconto della seduta del 22 giugno 2023

In data 22 giugno 2023, alle ore 8:30 si è riunito, in videoconferenza su piattaforma *Microsoft Teams*, il Tavolo Tecnico (TT) per la programmazione didattica per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito con Decreto n. 38 del 19.10.2016 ai sensi dell'art.29 del D.P.R. 7 maggio 2008.

Sono presenti alla riunione:

* Rappresentanti dell'Amministrazione

- Il Direttore Centrale per la Formazione, ing. Gaetano VALLEFUOCO
- Il Dirigente dell'Ufficio di Pianificazione, Controllo e Sviluppo della Formazione, ing. Mauro CACIOLAI
- Il Comandante delle Scuole Centrali Antincendi, ing. Fabio Leandro CUZZOCREA
- Il Dirigente dell'Ufficio di Pianificazione per la mobilità e Sviluppo delle Aree Professionali, ing. Mariano TUSA
- Il DV ing. Alessandra BIN della Direzione Centrale per la Formazione
- L'IA Luca TAMBURO della Direzione Centrale per l'Emergenza il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo

* Rappresentanti delle OO.SS.

- CISL: Sigg. Roberto BOMBARA, Roberto ORLANDI
- CONAPO: Sigg. Gianni CACCIATORE e Romeo BRIZZI
- UIL PA VV.F.: Sigg. Fabrizio BUCCELLA, Cristina CINI, Paolo RIGOLONE e Davide CORVEDDU
- FP CGIL VV.F.: Sigg. Andrea NEVI e Franco ZELINOTTI
- CONFSAL VV.F.: Sig. Domenico DAMIANI
- USB PI VV.F.: Sig. Adriano SCOZIA

La seduta è stata convocata con le note prot. n. DCFORM.24268.U.19-06-2023 e n. DCFORM.24270.U. 19-06-2023 sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1. temporanea modifica alla circolare DCFORM prot. n. 3914 del 31/01/2020 concernente "Le linee guida per la formazione NBCR", limitatamente ai formatori NBCR di settore addetti all'erogazione dei corsi LPG Transport Emergency e GPL Light;
- 2. modifica la decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco n. 33 del 10 marzo 2021 concernente l'istituzione dell'Albo dei Formatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- 3. presentazione della bozza di circolare sul "Sistema di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di polizia giudiziaria e di investigazione antincendi (NIA)";



4. varie ed eventuali.

Ha inizio la seduta con il saluto del Direttore Centrale per la Formazione (DCF) che ringrazia i componenti del Tavolo Tecnico e i componenti dei vari Uffici.

Il Direttore Centrale per la Formazione elenca i punti all'ordine del giorno e passa la parola all'ing. CACIOLAI per illustrare il primo punto all'ordine del giorno.

<u>Ing. CACIOLAI</u>: rappresenta che la modifica proposta è nata da alcune esigenze manifestate dalla DCESTAB e da alcune Direzioni Regionali, gli attuali formatori LPG *Transport Emergency* (da adesso LPG), infatti, sono in numero troppo esiguo ed il percorso formativo per diventare formatore LPG è molto lungo ed elaborato. Si vorrebbe formare i prossimi formatori LPG senza dover partire dai formatori NBCR. Negli ultimi anni il ruolo del *tutor*, da mero supporto, è diventato il braccio destro del formatore e, pertanto, considerate le carenze, è stata accolta la richiesta della DCEMER, di modifica temporanea della circolare in argomento per poi in futuro apportare le opportune modifiche all'intera circolare, ma questo potrà essere fatto solo in un secondo momento. Passa poi ad illustrare la bozza di modifica alla circolare DCFORM prot. n. 3914 del 31/01/2020.

Il Direttore procede ad un giro di tavolo sulla proposta al primo punto dell'Ordine del giorno:

- CISL: concorda con la modifica e auspica un incontro per la modifica di tutta la circolare.
- <u>CONAPO</u>: concorda con la modifica e apprezza il lavoro fatto per la gestione momentanea del problema.
- <u>UIL</u>: chiede se è stato messo un limite di tempo al tutoraggio ovvero se, ad esempio. Può partecipare al corso anche personale che ha effettuato il tutoraggio 5 anni fa. Si dovrebbe capire, inoltre, quali siano i livelli per superare le prove. Sottolinea che questa modifica è un'esigenza della formazione e non dell'emergenza. Chiede inoltre se c'è una circolare che stabilisca il mantenimento degli operatori LPG.
- <u>DCF</u>: chiarisce che nella circolare non è prevista la figura del tutor, sarà dirimente la prova d'esame finale e non quanto tempo fa ha fatto il *tutor*.
- <u>CGIL</u>: ci si trova, dopo tre anni, a discutere su una circolare già emanata, è necessario diminuire i tempi in cui una circolare possa essere valutata. Concorda per una rivisitazione della circolare, su quanto proposto, invece, rappresenta il rischio di abbassare il livello di sicurezza e di competenza dei formatori, non è convinta sulla correttezza di questo percorso. La figura del tutor non è prevista nella circolare, sembra di mettere troppe toppe su un vestito ormai lacero. È un settore in difficoltà, non ci deve rimettere il personale. Comunque quando si parla di deroghe e di sperimentazione bisogna stabilire un tempo limite di validità.
- <u>DCF</u>: non c'è il tempo per rivedere tutta la circolare, è necessario, però, intervenire il prima possibile, non è una mancanza da parte dell'Amministrazione, l'importante è che, con oggi, ci impegnamo a sanare la "questione *tutor*", certi che il numero di *tutor* da dover sanare è un numero importante per soddisfare le esigenze dell'emergenza.



- <u>Ing. CACIOLAI</u>: queste scelte sono state condivise con molti formatori. Il problema consiste nel fatto che nella circolare non c'è neanche il programma. Oggi questa scelta è un indirizzo, ma non è possibile sapere se risulterà una miglioria rispetto all'attuale situazione, manca il confronto, non c'è il programma del percorso formativo né le modalità d'esame.
- <u>CONFSAL</u>: apprezza il lavoro e lo sforzo per sopperire alla mancanza di formatori LPG. Il discorso dei tutor deve essere solo un fatto transitorio in attesa della rivisitazione della circolare definitiva. Al momento si concorda sul dover accelerare i tempi e sulla modifica proposta dalla formazione.
- <u>USB</u>: concorda con le modifiche proposte, il dubbio semmai, chiamandola deroga, è il termine temporale. Bene anche la proposta di revisione dell'intera circolare NBCR che al momento è inapplicabile.
- <u>DCF</u>: i punteggi sono coerenti con il tipo della prova, costituita da una parte teorica e una parte pratica. I punteggi che sono attribuiti in altre circolari di settore, per i formatori, sono congrui con quelli proposti. Si auspica che la deroga si chiuda con l'imminente corso ma qualora dovessero esserci *tutor* che non possano parteciparvi, si potrà prevedere di ritenerla valida anche per un corso successivo, la priorità è quella di sanare tutti i *tutor* ed eliminare le carenze di formatori LPG.
- <u>USB</u>: in realtà la figura del *tutor*, per alcuni corsi è molto importante, sarebbe il caso di valutare la possibilità di mantenerla.
- <u>DCF</u>: questo aspetto sarà valutato dal gruppo di lavoro che verrà incaricato di aggiornare la circolare, ma se dovesse essere necessario ricorrere ai *tutor*, il tutoraggio potrebbe diventare un requisito per la selezione dei nuovi formatori.
- <u>IA TAMBURO</u>: il GPL *light* è una costola del LPG *transport emergency*, il GPL *light* è nato dal LPG, formatore LPG è abilitato a fare anche il GPL *Light* cambia soltanto l'attrezzature.
- <u>DCF</u>: la congiunzione "o" verrà cassata e verrà riportato "LPG *Transport Emergency*/GPL *Light*".

Il Direttore illustra il secondo punto all'Ordine del giorno e procede a un giro di tavolo sulla proposta:

- <u>UIL</u>: chiede di rinviare, ad una successiva riunione, la discussione in merito all'art. 8, la necessità di formatori professionali è estrema, ma il collega che deve spostarsi può avere difficoltà anche economiche.
- <u>DCF</u>: l'argomento degli incentivi non attiene alla discussione sulla proposta di modifica della circolare.
- <u>UIL</u>: Chiede che nelle aree tematiche venga inserito l'*outdoor training*.



- DCF: concorda.
- <u>UIL</u>: Per l'art. 1 comma 3 le figure non sono riconosciute dal D. Lgs 127.
- <u>DCF</u>: è insito nel meccanismo della formazione di cui all'rt. 242 del D.Lgs. n. 217/2005.
- UIL: era solo un'osservazione.
- <u>DCF</u>: che non può essere accolta, il personale si forma per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- <u>CISL</u>: chiarisce che l'obiettivo è chiaro ed è abbastanza inclusivo, ma ha delle perplessità anche se sono due tavoli diversi, ritenendo che sia è il caso di aspettare il nuovo progetto per gli incentivi.
- <u>DCF</u>: per discutere l'argomento incentivi ci vorrà molto tempo, le modifiche proposte oggi non mettono in discussione la modifica degli incentivi, è necessità della DCF far uscire immediatamente questa modifica per iniziare ad organizzare corsi di aggiornamento utilizzando anche personale esterno.
- <u>CISL</u>: approva comunque le modifiche
- <u>CONAPO</u>: è soddisfatta del fatto che bisognava comunque distinguere le varie figure tra formatori e istruttori, l'organizzazione di base tra polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco è diversa. Non concorda, invece, sul fatto che incentivi e formazione siano aspetti diversi. L'Amministrazione ha istituito un Albo dei Formatori, ma l'istituzione di un Albo prevede doveri ed onori ovvero incentivi che vengono riconosciuti al personale istruttore
- <u>DCF</u>: il punto dirimente è l'art 9 comma 2 è possibile modificarlo.
- <u>CONAPO</u>: l'Albo dei formatori definisce una categoria professionale.
- DCF: il termine istruttore discende dalle circolari che abilitano l'istruttore a fare istruzione.
- <u>CONAPO</u>: L'iscrizione in un albo è una condizione essenziale per poter esercitare una professione, se non si chiama elenco ma albo c'è un motivo, se si viene radiati dall'albo non si può più fare quella professione. L'albo introduce un'elevazione del rango professionale degli istruttori (<u>DCF</u>: non concorda), è bene che questo elemento sia fondamentale, si può, inoltre, inserire, come altro comma, la possibilità di chiedere di essere esclusi dall'Albo quando le condizioni cambiano. In merito inoltre all'art. 11, sull'inidoneità al servizio operativo, chiarisce che ci sono ambiti formativi nei quali una persona può mantenere un'abilitazione alla formazione anche se inidoneo al servizio (<u>DCF</u>: concorda su questo ultimo punto).
- <u>CGIL</u>: la CGIL non ha nulla da eccepire, ma chiede se la figura del *tutor* rientra tra i docenti, ovviamente il termine docente sarà da inserire in tutte quelle circolari nelle quali è prevista anche la figura del docente (<u>DCF</u>: concorda). Propone di valutare la possibilità,



nell'art. 8, di aumentare a 72 ore il periodo di mantenimento: da "almeno 36" ad "almeno 72" (<u>DCF</u>: non vede la necessità). Inoltre ritiene necessario che, avendo inserito la figura del docente, nell'art. 11, venga definito a quale figura (istruttore/docente) ci si riferisce (<u>DCF</u>: non è possibile, l'inidoneità al servizio può derivare da qualunque patologia sanitaria, non è possibile stabilire a priori che un docente possa fare sempre lezione). Chiede inoltre se possibile di inserire gli acronimi nell'allegato delle tematiche.

- <u>CONFSAL</u>: rappresenta un problema nell'elenco delle aree tematiche, in merito alle patenti nautiche che dovrebbe ricomprendere la conduzione delle moto d'acqua (<u>DCF</u>: concorda), e nell'assenza del corso movimento terra che non è da ritenersi un'estensione delle patenti terrestri (<u>DCF</u>: come area tematica è ricompreso nelle patenti terrestri) (<u>CONAPO</u>: è necessario togliere anche il fluviale dalle tecniche speleo alpine) (<u>DCF</u>: procede immediatamente alle correzioni concordate)
- <u>USB</u>: ritiene necessario tutelare i formatori inserendo, nell'Albo anche gli aggiornamenti e l'eventualità di fare formazione anche se inidonei al servizio. C'è comunque una certa perplessità nell'aver accostato la figura del docente a quella dei formatori, poiché l'inserimento nell'Albo dei formatori prevede per il personale una selezione, un corso e il superamento del relativo esame, un iter abbastanza complesso
- <u>DCF</u>: la figura del docente non è accostata a quella del formatore, il docente fa formazione in relazione alla qualifica posseduta ed all'incarico ricoperto non c'è equiparazione, l'Albo è da intendersi come un contenitore in cui è elencato tutto il personale che può fare formazione alcuni come docenti altri come istruttori non c'è nessuna contrapposizione, tutto ciò che non è fatto dall'istruttore può essere fatto dal docente nelle varie aree tematiche

Il Direttore passa la parola all'ing. CUZZOCREA che illustra la circolare sul sistema formativo NIA:

- <u>CISL</u>: è una tematica complessa, si riserva di fare eventuali proposte di modifica durante il prossimo incontro
- <u>CONAPO</u>: chiede la presentazione dell'ing. CUZZOCREA e si riserva di fare le proprie osservazioni durante il prossimo incontro.
- <u>UIL</u>: si allinea alle altre OO.SS. ma fa un'osservazione in merito all'allineamento tra titoli di studio richiesti e percorso formativo.
- CGIL: si riserva di fare le proprie osservazioni durante il prossimo incontro.
- <u>CONFSAL</u>: si riserva di fare le proprie osservazioni durante il prossimo incontro.
- <u>USB</u>: la bozza di circolare è complessa e dettagliata. Chiede se il percorso formativo NIA è totalmente indipendente dal percorso formativo NBCR e ritiene che si privilegi molto il personale con determinati titoli di studio



• <u>DCF</u>: anche se il NIA e l'NBCR utilizzano la stessa strumentazione non è detto che siano uguali, l'attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è multidisciplinare ognuno costituisce una tessera del mosaico, non può essere l'utilizzo di una determinata attrezzatura a definire il profilo di competenza di un operatore.

Il Tavolo Tecnico si aggiorna al giorno 27 giugno 2023.

Quindi, alle ore 12.15 ha termine la seduta ed il Direttore Centrale per la Formazione ringrazia e saluta i presenti.

IL DIRETTORE CENTRALE (VALLEFUOCO)



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Direzioni Interregionali e Regionali dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

E, per conoscenza:

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

All'Ufficio di collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale deiVigili del Fuoco

All'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

OGGETTO: Corso di formazione di formatori NBCR di settore LPG Transport Emergency e GPL Light – Deroga alla circolare della Direzione Centrale per la Formazione prot. n. 3914 del 31/01/2020

Si fa riferimento alla nota prot. n. 20314 del01/06/2023 della Direzione Centrale per l'Emergenza il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo con cui è stata rappresentata l'esigenza di incrementare, urgentemente, il numero di formatori NBCR di settore addetti all'erogazione dei corsi *LPG Transport Emergency* e *GPL Light*.

A riguardo, si fa presente che la materia è disciplinata dalla circolare della Direzione Centrale per la Formazione prot. n. 3914 del 31/01/2020, che richiede – tenuto conto anche della suddetta richiesta – di una revisione complessiva, nonché l'integrazione di alcune parti al fine di risultare pienamente operativa e maggiormente sostenibile.

In particolare, la sezione relativa ai corsi di formazione per formatori NBCR, di settore ed esperti, appare essere la parte meno rigorosa e maggiormente bisognosa di interventi migliorativi, mentre d'altro canto con non poca difficoltà la Direzione Centrale per la





DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Formazione è riuscita ad avviare il primo corso per formatori NBCR dopo l'emanazione della circolare suddetta.

A ciò va aggiunto che appare, ancor meno agevole, il percorso che conduce alla nomina di nuovi formatori NBCR nel settore chimico, frutto di scelte molto conservative e di ripetizione di fasi addestrative.

Pertanto, al fine di poter soddisfare la richiesta avanzata dalla Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo, è necessario procedere – temporaneamente - ad una deroga in via sperimentale alla attuale disciplina per la formazione dei formatori NBCR di settore addetti all'erogazione dei corsi *LPG Transport Emergency* e *GPL Light*, come di seguito riportata, che sarà successivamente sottoposta all'attenzione del gruppo di lavoro da istituire per una piena e definitiva implementazione nella nuova circolare NBCR anch'essa in parte da revisionare.

In particolare, si propone quanto segue:

Requisiti minimi di accesso al corso per formatori di settore NBCR

I requisiti di accesso al percorso formativo sono:

- 1) essere operatore del settore NBCR per il quale si chiede l'abilitazione all'erogazione della formazione;
- 2.a) possedere la qualifica di "Formatore NBCR", ovvero in alternativa:
- 2.b) aver svolto la funzione di *tutor* in almeno due corsi di formazione per operatore del settore NBCR per il quale si chiede l'abilitazione all'erogazione della formazione;

In caso di possesso del solo requisito 2.b) l'aspirante formatore non dovrà essere del ruolo delle specialità e non essere già formatore in più di una tecnica specifica.

Percorso formativo

Il personale operativo è abilitato Formatore NBCR di settore dopo aver superato un apposito corso per formatori di settore NBCR di due settimane come di seguito articolato:

- a) 1 settimana sulla materia delle metodologie didattiche
- b) 1 settimana per la conduzione della formazione nello specifico settore NBCR (*LPG Transport Emergency/GPL Light*).





DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

L'aspirante formatore di settore NBCR, se già formatore NBCR, non dovrà svolgere il corso di metodologie didattiche.

Inoltre, l'aspirante formatore di settore NBCR - che abbia svolto la funzione di *tutor* in almeno due corsi di formazione per operatore di settore NBCR e per il quale si chiede l'abilitazione all'erogazione della formazione - non ripeterà la settimana b), fermo restando lo svolgimento degli esami finali.

Esami finali

I partecipanti ai corsi di formazione per formatore di settore NBCR sosterranno una prova d'esame finale consistente in una simulazione di lezione didattica teorica e pratica, mediante estrazione della domanda dai rispettivi serbatoi di domande. L'esame si intende superato se il candidato ha superato entrambe le prove con una votazione non inferiore a 21/30.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (PARISI)

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)





IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni, recante "Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

VISTO il D.P.R. 7 maggio 2008 e successive modificazioni, con il quale è stato recepito l'accordo sindacale per il personale non dirigente e non direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quadriennio normativo 2006 – 2009;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 e successive modificazioni, recante "Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

VISTO il Decreto n. 209 del 9 luglio 2019 con il quale il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha istituito uno specifico gruppo di lavoro incaricato di redigere delle linee guida di carattere generale per l'istituzione degli albi dei Formatori;

CONSIDERATO che il D.P.R. 7 maggio 2008 ha indicato, all'art. 28, le linee d'indirizzo per l'espletamento dell'attività di formazione e di aggiornamento professionale;

CONSIDERATO che l'art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008 prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico per la programmazione didattica composto da rappresentanti dell'Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali rappresentative, allo scopo di elaborare un progetto generale della formazione;

CONSIDERATO che il comma 3 del su menzionato art. 29 prevede che il Tavolo tecnico determini i criteri per la realizzazione di appositi albi di Formatori suddivisi per le aree tematiche-disciplinari ai fini dell'applicazione dei programmi formativi sul territorio nazionale;

CONSIDERATE le circolari e le disposizioni vigenti che disciplinano il sistema di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed, in particolare, gli atti emanati dalla Direzione centrale per la formazione che definiscono i criteri di selezione e i percorsi formativi per il rilascio dell'abilitazione di Formatore e di Formatore Esperto;

VISTA la nota prot. n. 37654 del 04/11/2015 che regola le attività di mantenimento e *re-training* per le diverse aree tematiche-disciplinari;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64 concernente il regolamento di servizio del personale appartenente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;





DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2016 concernente il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno;

VISTO il decreto del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco n. 33 del 10 marzo 2020 che ha istituito l'Albo dei Formatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

CONSIDERATA la necessità di apportare delle modifiche al decreto del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco n. 33 del 10 marzo 2020, al fine di ricomprendere alche la figura del docente in materie di altre tematiche-disciplinari;

DECRETA

Articolo 1

Finalità

- 1. E' istituito l'Albo dei Formatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di seguito indicato anche Albo.
- 2. Il presente decreto stabilisce le modalità di ingresso nell'Albo dei Formatori, nonché quelle di mantenimento, di sospensione e di revoca della abilitazione di Formatore.
- 3. Nel presente decreto, ove non necessariamente specificato, il termine di "Formatore" è genericamente riferito, al personale "docente" ed al personale "istruttore professionale", "istruttore nelle tecniche specifiche di settore" ed "istruttore di specialità", nonché di "istruttore esperto" laddove previsto dalle circolari di settore nelle tecniche specifiche.

Articolo 2

Articolazione dell'Albo dei Formatori

- 1. L'Albo dei Formatori è articolato nelle aree tematiche-disciplinari di cui all'Allegato 1 del presente decreto, ai fini dell'applicazione dei programmi formativi sul territorio nazionale.
- 2. Le aree tematiche-disciplinari di cui all'Allegato 1 comprendono, tra l'altro, le abilitazioni, così come regolamentate dalle circolari e dalle disposizioni vigenti che disciplinano il sistema di formazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- 3. Le aree tematiche-disciplinari potranno essere integrate con appositi decreti del Direttore Centrale per la Formazione.

Articolo 3

Struttura dell'Albo dei Formatori



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- 1. Per ogni Formatore, iscritto nell'Albo, dovranno essere indicati:
 - nome e cognome;
 - codice fiscale;
 - qualifica;
 - sede giuridica di assegnazione;
 - data di iscrizione nell'Albo;
 - abilitazioni possedute, in qualità di Formatore (ovvero "docente" e/o "istruttore professionale", "istruttore nelle tecniche specifiche di settore", "istruttore di specialità", ed "istruttore esperto") in ciascuna area tematica-disciplinare;
 - stato dell'abilitazione di cui all'art. 5;
 - livelli di cui all'art. 7.

Articolo 4

Iscrizione nell'Albo dei Formatori

- 1. L'iscrizione nell'Albo è riservata al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli che espletano funzioni operative, ai ruoli delle specialità (aeronaviganti; nautiche e sommozzatori) ed ai ruoli che espletano funzioni tecnico-professionali.
- 2. L'iscrizione nell'Albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività formative (mantenimenti; *re-training*; corsi di formazione) connesse alle abilitazioni possedute dal Formatore nella relativa area tematiche-disciplinari.
- 3. A cura dell'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione, è iscritto nell'Albo il seguente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
 - a) in qualità di "docente" nella relativa area tematica-disciplinare, il personale che per le competenze acquisite in relazione alla qualifica funzionale posseduta ed all'incarico o mansione ricoperta, abbia svolto il corso di metodologie didattiche;
 - b) in qualità di "istruttore professionale", "istruttore nelle tecniche specifiche di settore", "istruttore di specialità" ed "istruttore esperto", il personale che abbia superato l'apposito corso di formazione conseguendo la relativa abilitazione.
- 4. Il corso di formazione di cui al comma 3, lettere b), è regolamentato, per ciascuna area tematica- disciplinare, dalle circolari e dalle disposizioni vigenti di settore ovvero dalle eventuali ulteriori circolari emanate dalla Direzione centrale per la formazione a seguito dell'introduzione di nuove aree tematiche-disciplinari o di nuove abilitazioni nell'ambito





DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

delle stesse aree tematiche-disciplinari, consultabili sull'applicativo informatico denominato Gestione informatizzata della formazione (GIF).

5. Le circolari e le disposizioni vigenti di cui al comma 4 stabiliscono altresì le eventuali specifiche modalità di impiego del personale istruttore *sensu lato*.

Articolo 5

Stato dell'abilitazione del personale formatore

- 1. Gli stati dell'abilitazione previsti nell'Albo sono i seguenti:
 - a) abilitato;
 - b) abilitato con limitazioni;
 - c) sospeso.
- 2. Per "abilitato" si intende il personale che, avendo superato il corso di formazione, è iscritto nell'Albo nella relativa area tematica-disciplinare.
- 3. Per "abilitato con limitazioni" si intende il personale abilitato che, per un determinato periodo di tempo, può esercitare solo particolari attività di formazione. Rientra nella fattispecie, a titolo esemplificativo, il personale Formatore con cause di accertata parziale idoneità al servizio operativo.
- 4. Per "sospeso" si intende il personale che trovasi nella condizione di cui all'art. 9 del presente decreto.
- 5. L'annotazione e l'aggiornamento dello stato dell'abilitazione è a cura dell'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione.

Articolo 6

Abilitazioni del Formatore

- 1. Per ogni area tematica-disciplinare sono annotate le abilitazioni possedute dal personale iscritto nell'Albo.
- 2. Per ciascuna abilitazione posseduta è indicato il relativo "stato dell'abilitazione", in conformità a quanto previsto all'art. 5.

Articolo 7

Livello delle abilitazioni

1. Per alcune aree tematiche-disciplinari è annotato nell'Albo oltre al livello di "Istruttore" anche il livello di "Istruttore esperto", eventualmente conseguito dal personale iscritto,





DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

mediante percorsi stabiliti dalle circolari e dalle disposizioni vigenti di settore di cui all'art. 4, comma 4.

Articolo 8

Mantenimento dell'abilitazione di Formatore

- 1. Ove non diversamente disciplinato dalle circolari e dalle disposizioni vigenti di settore di cui all'art. 4, comma 4, il Formatore deve mantenere, in ciascuna abilitazione posseduta, la relativa competenza mediante lo svolgimento dell'attività didattica di prevista nella rispettiva area tematica-disciplinare per almeno 36 ore, ogni due anni, da svolgersi nell'ambito di uno stesso corso di formazione
- 2. Ai fini del mantenimento dell'abilitazione, le partecipazioni a corsi di formazione in qualità di Formatore saranno registrate sull'applicativo informatico denominato *Gestione informatizzata della formazione* (*GIF*), nonché monitorate dall'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione ed, infine, consultabili nell'Albo da parte degli stessi Formatori e degli Uffici centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a ciò espressamente autorizzati dalla Direzione Centrale per la Formazione.
- 3. Costituisce, inoltre, condizione necessaria per il mantenimento dell'abilitazione di Formatore, la partecipazione a sessioni di aggiornamento, programmate dalla Direzione Centrale per la Formazione, in occasione della revisione dei pacchetti didattici.

Articolo 9

Sospensione dell'abilitazione di Formatore

- 1. Il mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento previsto all'art. 8 comporta la sospensione del Formatore dall'attività formativa, per la relativa area tematica—disciplinare, durante il periodo necessario al reintegro.
- 2. Costituisce inoltre motivo di sospensione dell'abilitazione posseduta la mancata partecipazione del Formatore, a seguito di convocazione per esigenze formative dell'Amministrazione, per più di 2 (due) volte senza giustificato motivo entro il termine di 2 (due) anni a decorrere dalla prima mancata partecipazione.
- 3. La Direzione centrale per la formazione notifica al Formatore interessato la sospensione dell'abilitazione posseduta, per il tramite dell'Ufficio di appartenenza (Comando, Direzione Centrale o Regionale), nonché per conoscenza alla Direzione Regionale di competenza, specificando le modalità ed i tempi del reintegro.





DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

4. La sospensione è annotata nello stato di abilitazione del Formatore nell'Albo.

Articolo 10

Percorso di reintegro

- 1. Entro il termine di un anno dalla notifica dell'avviso di sospensione dell'abilitazione posseduta, il Formatore sospeso deve partecipare al percorso di reintegro attivato in conformità a quanto previsto dalle circolari e dalle disposizioni vigenti di cui al comma 4 dell'art. 4.
- 2. L'avvio del percorso di reintegro deve essere comunicato all'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e Sviluppo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione, a cura dell'Ufficio di appartenenza del Formatore interessato.
- 3. Ove non diversamente regolamentato dalle circolari e dalle disposizioni vigenti di cui all'art. 4, comma 4, è cura della Direzione Centrale per la Formazione specificare, in occasione della notifica di cui all'art. 9, comma 3, le modalità e le tempistiche di realizzazione del percorso di reintegro nell'area tematica-disciplinare dell'abilitazione posseduta. Tale termine deve tenere conto della programmazione didattica.

Articolo 11

Revoca dell'abilitazione di Formatore

- 1. L'inosservanza del disposto di cui all'art. 10 determina la revoca dell'abilitazione.
- 2. Sono altresì motivi di revoca dell'abilitazione:
 - a) accertata incondizionata inidoneità al servizio operativo, che non inficia l'attività teorica;
 - b) passaggio ad una qualifica e ad un ruolo ove non è prevista la mansione di Formatore, tenuto conto delle circolari e delle disposizioni vigenti.
- 3. La revoca è disposta con provvedimento del Direttore centrale per la formazione.

Articolo 12

Norme di condotta e di comportamento del Formatore

 Il personale iscritto nell'Albo espleta l'attività di Formatore nel rispetto delle norme di condotta e di comportamento previste dal regolamento di servizio del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti ed al codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'interno.





DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Articolo 13 Pubblicazione dell'Albo dei Formatori

1. L'Albo dei Formatori è pubblicato dall'Ufficio per la pianificazione il controllo e lo sviluppo della formazione della Direzione centrale per la formazione sulla rete *intranet* dipartimentale, nella sezione "Formazione", nonché è reso disponibile sull'applicativo informatico *Gestione informatizzata della formazione (GIF)* agli stessi Formatori ed agli Uffici centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a ciò espressamente autorizzati dalla Direzione Centrale per la Formazione

Articolo 14 Norme transitorie e finali

1. Il presente decreto subentra al decreto del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco n. 33 del 10 marzo 2020.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (DATTILO)

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)





Allegato 1

AREE TEMATICHE-DISCIPLINARI

- a) Aeroportuale
- b) Anticorruzione, legalità e trasparenza
- c) Autoprotezione in ambiente acquatico
- d) Cinofilo
- e) Codice degli appalti
- f) Conduzione mezzi nautici
- g) Conduzione mezzi terrestri
- h) Contabilità e finanza pubblica
- i) Direttore operazioni di spegnimento
- j) Elisoccorritore
- k) Gestione del soccorso e delle emergenze;
- 1) Gestione delle risorse umane
- m) Ginnica
- n) Incendi in ambiente confinato
- o) Nucleare biologico chimico e radiologico
- p) Nuoto e salvamento
- q) Ordinamenti retributivi del personale
- r) Ordinamento giuridico, istituti assistenziali ed ordinamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- s) Outdoortraining
- t) Piloti di aeromobile
- u) Polizia giudiziaria e investigazione antincendi
- v) Prevenzione e sicurezza tecnica
- w) Prevenzione incendi e varie aree tematiche
- x) Professionale operativo
- y) Relazioni sindacali
- z) Sicurezza sui luoghi di lavoro
- aa) Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto
- bb) Soccorso acquatico
- cc) Soccorso fluviale e alluvionale
- dd) Sommozzatori





DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- ee) Specialisti di aeromobile
- ff) Specialisti nautici e antincendio navale
- gg) Tecniche di primo soccorso sanitario
- hh) Tecniche speleo alpino
- ii) Telecomunicazioni
- jj) Topografia applicata al soccorso
- kk) Trattamento previdenziale ordinario e privilegiato
- 11) Urban search and rescue
- mm) Metodologie Didattiche e public speaking
- nn) Antincendio boschivo
- oo) Benefici assistenziali al personale
- pp) Progettazione e gestione impianti tecnologici
- qq) Progettazione e gestione logistica sedi di servizio
- rr) Management
- ss) Dissesti statici
- tt) Statistica e controllo di gestione

Gruppo di Lavoro istituito con decreto del Capo del Corpo n. 18 del 28.01.2022

DS CUZZOCREA Fabio	Coordinatore
PD DI CARLO Vincenzo	Componente
PD PUGLIANO ANTONIO	Componente
DVD BIN Alessandra	Componente
DVD VORRARO Francesco	Componente
IAE PEDONE Augusto	Componente
IAE CONFORTI Massimo	Componente
IA ESIBINI Ferruccio	Componente
IA FOGGETTI Andrea	Componente
CR LOMBARDO Girolamo	Componente

Obiettivi del Gruppo di Lavoro

a) disciplinare il percorso formativo finalizzato all'abilitazione del personale operativo per l'impiego in qualità di operatore NIA ai livelli 1, 2 e 3

b) la necessità di definire il programma ed il manuale didattico finalizzati all'abilitazione del suddetto personale

- Documenti di riferimento per la stesura della bozza circolare:
- ✓ Circolare della DCPST n. 12383 del 26.09.2020 (disciplina i livelli di competenza del settore NIA)

Bozza circolare si compone di 29 pagine

14 pagine

(articolate in paragrafi e sotto paragrafi) descrittive il percorso formativo

15 pagine

allegati indicanti gli argomenti didattici e di mantenimento dei programmi di formazione di ciascun livello NIA

- Sono illustrati in quadri sinottici:
 - ✓ Profili di competenza
 - ✓ Requisiti di accesso
 - ✓ Durata e modalità superamento dei corsi
 - ✓ Mantenimenti, sospensioni, reintegri e revoche

	Profilo di competenza	
Operatore NIA – Livello 1	• redigere una relazione circa le azioni intraprese e le operazioni compiute, anche	
	con l'uso della modulistica già predisposta;	
	• consentire una ragionevole identificazione e documentazione delle eventuali alterazioni subite dallo scenario a seguito dello svolgimento delle operazioni di soccorso tecnico;	
	• espletare le attività ad iniziativa della polizia giudiziaria di cui alla parte II –libro V - titolo IV c.p.p., con riferimento particolare all'assicurazione delle fonti di prova (art. 348 c.p.p.), agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone ed al sequestro (art. 354 c.p.p.), alla documentazione dell'attività di polizia giudiziaria (art. 357 c.p.p.)	
Operatore NIA – Livello 2	• organizzare e condurre attività investigative sulle cause di incendio / esplosione secondo il metodo scientifico di cui al documento NFPA 921 Guide for Fire and Explosion Investigations;	
	• effettuare gli accertamenti tecnici in sede di sopralluogo giudiziario, con riferimento particolare a rilievi metrici e video-fotografici, individuare e repertare gli elementi di prova, ricercare acceleranti con l'utilizzo di strumentazione campale;	
	• gestire la documentazione, i reperti e i campioni raccolti nell'ambito degli stessi accertamenti tecnici;	
	redigere i verbali di operazioni compiute, note informative, relazioni tecniche	

	Profilo di competenza
Operatore NIA – Livello 3	Il NIA – livello 3 fornisce le competenze necessarie ai fini della corretta esecuzione, durante il sopralluogo giudiziario, di rilievi e verifiche con tecnologie avanzate, attraverso l'uso di almeno una delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico, in dotazione al NIA.
	Fornisce inoltre le conoscenze dei software di elaborazione dati acquisiti con gli strumenti citati e delle tecnologie informatiche avanzate.
	Per ognuna delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico utilizzate nel settore della polizia giudiziaria e dell'investigazione antincendio, viene individuato un apposito percorso formativo, come di seguito indicato:
	• Operatore NIA – livello 3 Gascromatografia – Spettrometria di massa (di seguito GC-MS), concernente analisi chimiche in ambito forense con uso di gascromatografia /spettrometria di massa;
	Operatore NIA – livello 3 Spettroscopia (di seguito FT-IR), concernente analisi chimiche in ambito forense con uso di spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier;
	• Operatore NIA – livello 3 Laser scanner, concernente rilievi fotografico/geometrici 3D in ambito forense con laser scanner;
	Operatore NIA – livello 3 Fotocamera Sferica, concernente rilievi fotografico/geometrici 3D in ambito forense con fotocamera sferica;
	Operatore NIA – livello 3 Termografia concernente rilievi in ambito forense con termo camera

	Profilo di competenza	
Coordinatore NIA	Il modulo formativo "Coordinatore NIA" si propone di fornire ai discenti le competenze minime richieste per l'ottimale svolgimento delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e la organizzazione e conduzione di attività investigative anche complesse sulle cause di incendio/esplosione secondo il metodo scientifico di cui al documento NFPA 921 Guide for Fire and Explosion Investigations, anche al fine del coordinamento delle attività deinuclei investigativi antincendi territoriali di cui alla nota della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica prot. n.5770 dell'11.05.2015.	
Formatore NIA	Il percorso di formazione per "Formatore NIA" ha l'obiettivo di far acquisire al discente le competenze necessarie per somministrare i pacchetti didattici "Operatore NIA livello 1", "Operatore NIA – livello 2" e "Coordinatore NIA".	
Formatore NIA livello 3	Per ognuna delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico utilizzate nel settore NIA e per le quali è stato previsto un apposito profilo di Operatore NIA – livello 3, è stata individuata una figura di Formatore NIA – livello 3 riferita all'attrezzatura per la quale il formatore è stato abilitato all'utilizzo come operatore, come di seguito indicato:	
	 Formatore NIA – livello 3 Gascromatografia – Spettrometria di massa (di seguito GC/MS); 	
	Formatore NIA – livello 3 Spettroscopia (di seguito FT-IR)	
	Formatore NIA – livello 3 Laser Scanner	
	Formatore NIA – livello 3 Fotocamera Sferica	
	Formatore NIA – livello 3 Termografia	

	Requisiti di accesso		
Operatore NIA –	Personale primo ingresso	Personale già in servizio	
Livello 1	Nessun requisito di accesso (parte integrante della formazione di base)	In ordine di priorità: • prestare servizio presso l'ufficio di polizia giudiziaria; • ufficiale di polizia giudiziaria; • agente di polizia giudiziaria; • minore età anagrafica a parità di ruolo.	
Operatore NIA –	Operatore NIA – livello 1 collocato in posizione uti	le nella graduatoria stilata secondo i seguenti titoli (in ordine di priorità):	
Livello 2	 Operatore NIA – livello 1 collocato in posizione utile nella graduatoria stilata secondo i seguenti titoli (in ordine di priorità): possesso di laurea magistrale di cui ai seguenti codici: «lauree magistrali d.m. 270/2004 LM-3, LM-4, LM-20, da LM-22 a LM-35, LM-54, LM-71, equiparate ed equipollenti»; possesso di laurea triennale di cui ai seguenti codici: «laurea d.m. 270/2004 L-07, L-08, L-09, L-17, L-27»; possesso di diploma conseguito presso istituto tecnico - settore tecnologico; servizio presso NIA e/o Uffici di Polizia Giudiziaria; servizio presso Ufficio NBCR ovvero essere già "Operatore NBCR livello 2 o livello 3"; servizio presso i Centri Documentazione Video. Se in possesso di più titoli sarà considerato solo il titolo con maggiore priorità A parità di requisiti costituirà titolo di preferenza la minore età anagrafica. Ferma restando la necessità di garantire idonee proporzioni fra il personale ufficiale e agente di polizia giudiziaria richiesta dalle disposizioni d settore, in caso di partecipanti non in possesso dei sopracitati titoli, la graduatoria terrà conto dei seguenti ulteriori criteri: a) maggiore qualifica professionale b) minore età anagrafica. 		

	Requisiti di accesso
Operatore NIA – Livello 3	a. Operatore NIA – livello 3 «Gascromatografia–Spettrometria» di massa (di seguito GC-MS), concernente analisi chimiche in ambito forense con uso di gascromatografia/spettrometria di massa;
1. Titolo di studio	 lauree magistrali d.m. 270/2004: LM-22, LM-54, LM-71, equiparate ed equipollenti; laurea d.m. 270/2004: L-27; diploma tecnico nel settore tecnologico - indirizzo chimica, materiali e biotecnologie; diploma tecnico nel settore tecnologico – altri indirizzi
	b. Operatore NIA – livello 3 «Spettroscopia (di seguito FT-IR)», concernente analisi chimiche in ambito forense con uso di spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier:
	 lauree magistrali d.m. 270/2004: LM-22, LM-54, LM-71, equiparate ed equipollenti; laurea d.m. 270/2004: L-27; diploma tecnico nel settore tecnologico - indirizzo chimica, materiali e biotecnologie.
	c. Operatore NIA – livello 3 «Laser scanner», concernente rilievi fotografico/geometrici 3D in ambito forense con laser scanner:
	 lauree magistrali d.m. 270/2004 LM-3, LM-4, da LM-20 a LM-35, equiparate ed equipollenti; laurea d.m. 270/2004 L-07, L-08, L-09, L-17; diploma tecnico nel settore tecnologico.
	d. Operatore NIA – livello 3 «Fotocamera Sferica», concernente rilievi fotografico/geometrici 3D in ambito forense con fotocamera sferica:
	 lauree magistrali d.m. 270/2004 LM-3, LM-4, da LM-20 a LM-35, equiparate ed equipollenti; laurea d.m. 270/2004 L-07, L-08, L-09, L-17; diploma tecnico nel settore tecnologico.
	e. Operatore NIA – livello 3 «Termografia» concernente rilievi in ambito forense con termocamera:
	 lauree magistrali d.m. 270/2004 LM-3, LM-4, da LM-20 a LM-35, equiparate ed equipollenti; laurea d.m. 270/2004 L-07, L-08, L-09, L-17; diploma tecnico nel settore tecnologico.

Requisiti di accesso

	Requisiti di accesso
Operatore NIA – Livello 3	2. Minore età anagrafica
	Per ogni corso di formazione NIA – livello 3 verrà redatta apposita graduatoria.
	Le graduatorie saranno stilate dalle Direzioni Centrali e Regionali, che hanno in dotazione una o più delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico in dotazione al NIA, sulla base dei suddetti criteri, e trasmesse alla Direzione Centrale per la Formazione ed alla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica per le valutazioni e le determinazioni di rispettiva competenza.

	Requisiti di accesso
Coordinatore NIA	Il percorso formativo per coordinatore NIA costituisce parte integrante della formazione di base del personale appartenente ai ruoli degli Ispettori Antincendi, dei Direttivi Aggiunti che espletano funzioni operative e dei Direttivi che espletano funzioni operative.
	Nel caso in cui il corso non fosse inserito in un percorso formativo di base, la graduatoria d'accesso viene costituita in relazione ai seguenti criteri in ordine decrescente di priorità:
	1. essere responsabile/coordinatore dell'ufficio di polizia giudiziaria o del nucleo investigativo antincendi
	2. avere già partecipato a specifiche deleghe della Procura (l'attività va documentata da apposita dichiarazione da parte del Dirigente della sede VVF)
	3. avere partecipato al corso operatore NIA – livello 2
	4. minore età anagrafica

	Requisiti di accesso
Formatore NIA	1. abilitazione operatore NIA – livello 2 da almeno 3 anni
	2. non essere in possesso di più di altre 2 (due) abilitazioni alla mansione di formatore in altre discipline
	3. non essere Formatore Esperto in un altro settore;
	4. non appartenere al ruolo di specialista (aeronaviganti, nautici o sommozzatori).
	A parità di requisiti costituirà titolo di preferenza la minore età anagrafica.

Durata del corso

Profilo di competenza	Durata		Discenti/Formatori	Verifiche competenze
Operatore NIA – Livello 1	36 ore		Max 30 discenti; rapporto formatori/discenti parte pratica: 1/8 (min 2 formatori)	Questionario 30 domande a risposta multipla (voto minimo 21/30)
Operatore NIA – Livello 2	72 ore		Max 30 discenti; rapporto formatori/discenti parte pratica: 1/5 (min 2 formatori)	Questionario 30 domande a risposta multipla (voto minimo 21/30) Se < 21/30 possibilità di ripetere 1 sola volta
Operatore NIA – Livello 3	72 ore	Strumento Gascromatografia – Spettrometria di massa (GC-MS)	Max 8 discenti; rapporto formatori/discenti parte pratica: 1/4	Teoria - Questionario 30 domande a risposta multipla (voto minimo 21/30) Pratica – Skill-test sull'utilizzo dello strumento (saper acquisire ed elaborare i dati con i software dedicati) Corso superato se si superano entrambe le prove
	36 ore	Strumento Spettroscopia (FT-IR)	Max 8 discenti; rapporto formatori/discenti parte pratica: 1/4	
	36 ore	Strumento Laser Scanner	Max 12 discenti; rapporto formatori/discenti parte pratica: 1/4	
	36 ore	Strumento Fotocamera Sferica	Max 12 discenti; rapporto formatori/discenti parte pratica: 1/4	Possibilità di ripeterle una o entrambe 1 sola volta in caso di esito negativo
	36 ore	Termografia	Max 12 discenti; rapporto formatori/discenti parte pratica: 1/4	

Durata del corso

Profilo di competenza	Durata	Discenti/Formatori	Moduli	Verifiche competenze
Coordinatore NIA	72 ore	Max 30 discenti; rapporto formatori/discenti parte pratica: 1/8 (min 2 formatori)		Questionario 30 domande a risposta multipla (voto minimo 21/30)
Formatore NIA	72 ore	Max 30 discenti; rapporto formatori/discenti parte pratica: 1/8	 Superamento dei seguenti corsi: Modulo metodologie didattiche di base (36 ore) Modulo applicativo per corso di formazione per «Operatore NIA livello 1», «Operatore NIA livello 2 e «Coordinatore NIA» Possibilità di ripetere il corso 1 sola volta in caso di esito negativo 	Esposizione, con uno o più metodi didattici, di una lezione teorica inerente il programma didattico «Operatore NIA livello2» ovvero «Cooridnatore NIA» (estratta dal candidato prima della prova tra quella proposte dalla Commissione esaminatrice) Valutazione attraverso skill-test Prova superata con punteggio pari o superiore a 80/100

Durata del corso

Profilo di competenza	Durata	Requisiti conseguimento abilitazione	Verifiche competenze
Formatore NIA livello 3		1) abilitazione operatore NIA – livello 3 riferita all'attrezzatura per la quale si richiede l'abilitazione all'insegnamento;	Valutazione attraversoskill- test
		 2) abilitazione "Formatore NIA" da almeno 3 anni; 3) superamento di una prova pratica, che consiste nell'esposizione, con uno o più metodi didattici, di un argomento inerente al programma didattico per "Operatori NIA livello 3 riferita all'attrezzatura per la quale si richiede l'abilitazione all'insegnamento (estratta dal candidato tra quelle proposte dalla Commissione esaminatrice) 	Prova superata con punteggio pari o superiore a 80/100

Profilo di competenza	Mantenimento	Periodicità	Modalità di accertamento	
Operatore NIA – Livello 1				
Operatore NIA – Livello 2	Attività di P.G. e/o investigazione incendi e/o ricerca e sperimentazione in materia di incendio/esplosione	1 volta l'anno	Dichiarazione del dirigente presso cui l'operatore NIA livello 2 presta servizio	
	Attività formative e/o informative (convegni, seminari workshop, esercitazioni) in materia di P.G. e/o di investigazione antincendi			
	Qualora l'operatore NIA – livello 2 non riuscisse a partecipare all'attività di cui sopra, al fine di mantenere le abilità acquisite, lo stesso dovrà partecipare ad una attività formativa sulle attività legate al sopralluogo e al repertamento, secondo il programma di cui all'Allegato			
Operatore NIA – Livello 3	Attività di P.G. e/o investigazione incendi e/o ricerca e sperimentazione in materia di incendio/esplosione	1 volta l'anno	Dichiarazione del dirigente presso cui l'operatore NIA livello 2 presta servizio	
	Attività formative e/o informative (convegni, seminari workshop, esercitazioni) in materia di P.G. e/o di investigazione antincendi			
	Qualora l'operatore NIA – livello 3 non riuscisse a partecipare all'attività di cui sopra, al fine di mantenere le abilità acquisite, lo stesso dovrà partecipare ad una attività formativa sull'utilizzo delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico per le quali è stato abilitato, secondo il programma - Allegato C1, D1, E1, F1 e G1 – relativo alla corrispondente abilitazione.			

Profilo di competenza	Mantenimento
Formatore NIA	1) almeno un corso di formazione per "Operatore NIA – livello 1" all'anno, anche nell'ambito dei corsi di formazione in ingresso per allievi vigili del fuoco" tra quelli programmati presso le strutture formative centrali e territoriali (Centri di formazione e Poli didattici);
	2) almeno una settimana ogni 3 anni nell'ambito del corso di formazione per "Operatore NIA – livello 2" ovvero "Coordinamento NIA".

Sospensione, Reintegro, Revoca

L'abilitazione di formatore NIA sarà sospesa dalla Direzione centrale per la formazione e notificata all'interessato, qualora il formatore NIA non partecipi all'attività di cui sopra.

Resta fermo che il personale formatore NIA "sospeso" pur rimanendo inserito nell'albo dei Formatori NIA non potrà esercitare attività didattica fino al provvedimento di reintegro da parte della Direzione centrale per la formazione.

Il reintegro dell'abilitazione di formatore NIA potrà avvenire, su espressa richiesta dell'interessato, mediante l'affiancamento, in qualità di Formatore NIA, ad un corso di formazione per "Operatore NIA – livello 1" e ad un corso di formazione per "Operatore NIA – livello 2" ovvero "Coordinamento NIA".

In caso di sospensione dell'abilitazione di "Formatore NIA", la Direzione centrale per la formazione provvede, previo accoglimento della richiesta dell'interessato, ad attivare la procedura per il reintegro.

Trascorso un anno dalla sospensione, in caso di assenza di richiesta di reintegro, l'abilitazione di "Formatore NIA" è revocata, fatte salve giustificate motivazioni che saranno valutate dalla Direzione centrale per la formazione, per gli aspetti di competenza.

Profilo di competenza	Mantenimento
Formatore NIA livello 3	Sospensione, Reintegro, Revoca
	L'abilitazione di Formatori NIA – livello 3 sarà sospesa dalla Direzione centrale per la formazione e notificata all'interessato, qualora al formatore venisse sospesa l'abilitazione di Formatore NIA.
	Il reintegro dell'abilitazione di Formatore NIA – livello 3 avverrà a seguito di reintegro dell'abilitazione di Formatore NIA.

- Obiettivi del Gruppo di Lavoro
- b) la necessità di definire il programma ed il manuale didattico finalizzati all'abilitazione del suddetto personale

Pronte le bozze dei manuali didattici relativi a:

- Operatore NIA livello 1
- Operatore NIA livello 2
- Operatore NIA livello 3 Laser Scanner
- Operatore NIA livello 3 Gascromatografia (in stato di conclusione)
- Operatore NIA livello 3 Fotocamera sferica (in stato di conclusione)

Da predisporre:

Operatore NIA livello 3 – Spettroscopia

Operatore NIA livello 3 - Termografia